



Vicenza, 29 novembre 2016

Spett. PROVINCIA DI VICENZA  
Settore Servizi Caccia e Pesca  
Contra' S.S. Apostoli N. 18  
36100 VICENZA

Spett. REGIONE VENETO  
Sezione Caccia e Pesca  
Palazzo ex Gazzettino  
Via Torino N. 110  
30172 MESTRE (VE)

Spett. PREFETTURA DI VICENZA  
Contrà Gazzolle, N. 6/10  
36100 VICENZA

OGGETTO: Vigilanza delle guardie zoofile appartenenti a associazioni ambientaliste nominate con decreto prefettizio e sprovviste di abilitazione regionale

Spettabile Amministrazione,

come noto, i recenti pareri espressi dal Ministero dell'Interno sulla questione indicata in oggetto hanno chiarito e quindi specificato - in modo chiaro e lapidario - quali siano i presupposti affinché le guardie zoofile appartenenti a associazioni ambientaliste nominate solo con il decreto prefettizio possano esercitare attività di vigilanza venatoria.

In particolare ci si sta riferendo:

a) al parere del Ministero dell'Interno datato 23.10.2014 prot. n. 557/PAS/U/017727/10173.A.1 (allegato 1) con il quale il Ministero, non operando alcuna distinzione tra varie associazioni ambientaliste, dopo un *excursus* legislativo (con il richiamo della L. n. n. 189/2004, L. n. 157/92 e D. Lgs. n. 112/1998) ha chiarito che *"... ad avviso di questo Ufficio, le guardie volontarie di associazioni operanti nel campo della vigilanza zoofila che di quella venatoria, già munite del menzionato decreto prefettizio, possono svolgere anche compiti di vigilanza in materia di caccia non quale effetto automatico di tale provvedimento, bensì a seguito di specifico riconoscimento provinciale, le cui condizioni e modalità non attengono a competenze di questo Ministero"*.

A parere del Ministero, infatti, al fine di poter esercitare attività di vigilanza venatoria non è sufficiente il mero possesso del decreto prefettizio, necessitando, al riguardo, un **apposito titolo abilitativo rilasciato dalla Regione**. La guardia zoofila in possesso del solo titolo abilitativo ha infatti la possibilità di esercitare la vigilanza *"limitatamente alla tutela degli animali di affezione (dunque: gli illeciti penali commessi mediante maltrattamento degli animali e loro impiego in*





*combattimenti clandestini o in competizioni non autorizzate, con esclusivo riguardo agli animali domestici o di compagnia)".*

b) al parere del Ministero dell'Interno datato 26.10.2016 prot. n. 557/PAS/U/016443/10173.A.1 (allegato 2) recante oggetto: "**Vigilanza venatoria da parte delle guardie particolari giurate zoofile. Quesito posto dall'ENPA**" con il quale il Ministero ha chiarito che le guardie zoofile appartenenti a tutte le associazioni ambientaliste, nessuna esclusa (e quindi anche quelle appartenenti all'ENPA), devono dotarsi dello specifico attestato di idoneità rilasciato dalle Regioni per esercitare vigilanza venatoria. Il Ministero specifica infatti: "*Le guardie zoofile dell'ENPA, già dotate del decreto di nomina a guardia particolare giurata rilasciato dal Prefetto, in quanto in possesso dei requisiti di moralità richiesti dal TULPS, non debbano richiedere un ulteriore decreto di nomina alla competente amministrazione provinciale, bensì **dotarsi unicamente del menzionato attestato di idoneità rilasciato dalla Regione** quale requisito di professionalità richiesto per l'esercizio dell'attività di vigilanza venatoria. Si ritiene che la ratio di tale previsione risieda nell'esigenza che **tutte** le guardie volontarie, chiamate a collaborare con con gli organi istituzionali preposti al controllo dell'esercizio della caccia ... siano in possesso di un patrimonio conoscitivo di base comune, verificato dal soggetto pubblico competente (le Regioni) comprensivo della specifica disciplina e dell'organizzazione esistenti sul territorio che, evidentemente, possono essere soggette a periodici aggiornamenti"* (il grassetto è usato nello stesso parere).

Quanto sopra statuito, peraltro, ha trovato avvallo anche in sede giurisdizionale. A parte la sentenza di Cass. Pen. n. 23631 del 11.6.2008 (espressamente richiamata nel primo parere ministeriale sopra menzionato) si segnala la recente sentenza emessa dal Consiglio di Stato n. 2479/2016 depositata in data 9.11.2016 (allegato 3) con la quale decidendo contro la decisione del Prefetto di Torino che, nel rinnovare i decreti, aveva limitato la vigilanza ai soli animali di affezione (limitazione peraltro già ritenuta legittima dal TAR Piemonte) ha statuito che "*la norma (art. 6, secondo comma, legge 20 luglio 2004 n. 189 - n.d.r.) è in realtà univoca, nell'affermare che le guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute partecipano alla vigilanza sul rispetto della stessa legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali con riguardo agli animali di affezione, e la precisazione "con riguardo agli animali di affezione" esclude la partecipazione degli stessi soggetti alle suddette attività* (di vigilanza venatoria - n.d.r.). *Diversamente opinando l'inciso non avrebbe senso. Negli stessi termini si sono espressi questo Consiglio di Stato, Sezione III, con la sentenza 23.6.2016, n. 3329, nonché la Cassazione penale, Sezione Prima, 10 luglio 2008, n. 34510. **La norma infatti conferma quanto si è fino ad ora argomentato circa la possibilità che le guardie zoofile collaborino con le amministrazioni, ma non ammette affatto a svolgere attività generalizzata di tutela a favore di specie diverse da quelle inquadrabili come animali d'affezione"**.*

In considerazione di quanto sopra, la scrivente Associazione ritiene che la inveterata prassi - mai ammessa e troppo a lungo tollerata - circa la possibilità che le guardie zoofile volontarie appartenenti ad associazioni ambientaliste eseguano controlli di vigilanza venatoria in quanto dotate del solo decreto prefettizio debba definitivamente cessare.

Federcaccia Vicenza chiede pertanto alla Provincia di Vicenza di adottare tutte le garanzie utili e necessarie affinché venga svolto un accurato controllo circa l'identificazione di quelle guardie volontarie appartenenti ad associazioni ambientaliste - di qualunque associazione, non esistendo (se mai esistita) alcuna distinzione al riguardo - e di segnalare, all'esito, quei soggetti che al momento del controllo erano sprovvisti del titolo abilitativo regionale.






Inoltre si chiede a Codesta Amministrazione di adottare **in via di urgenza** e per il futuro tutte quelle misure e cautele utili e necessarie per evitare in futuro che venga svolta attività di vigilanza volontaria da parte di soggetti sprovvisti dei relativi poteri (decreto prefettizio e abilitazione regionale).

Si ribadisce che quanto richiesto è in pacifica sintonia con le interpretazioni fornite della stessa Autorità Centrale che rilascia i decreti per il tramite delle Prefetture nonché dalla magistratura penale e amministrativa.

Infine - e non da ultimo - si intende rendere noto che Federcaccia consiglierà ai propri associati di intraprendere ogni azione giudiziaria (ricorsi amministrativi, esposti e denunce anche penali) qualora fossero assoggettati a controllo da parte di guardie ambientaliste zoofile non in regola con i richiesti titoli e abilitazioni. Va da sé che l'accoglimento dei ricorsi avverso ad eventuali ordinanze-ingiunzioni emesse dalla Provincia, se e in quanto non si fosse proceduto in autotutela per l'annullamento dei relativi verbali, comporterà anche la condanna alle spese processuali con aggravii di spesa per l'Amministrazione.

La presente viene inviata anche al Sig. Prefetto della Provincia di Vicenza e alla Regione Veneto per dovuta conoscenza, e per l'adozione di ogni eventuale provvedimento che si riterrà opportuno adottare.

Restando a disposizione per ogni chiarimento, si porgono i miglior saluti.

Il Presidente  
  
Emiliano Galvanetto





1

*Ministero dell'Interno*  
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
UFFICIO PER GLI AFFARI DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE

OGGETTO: Associazione 'Accademia Kronos', Sezione di Viterbo - Competenze delle guardie volontarie zoofile - Osservazioni sulla circolare n.557/PAS/U/019136/10173.A(1) del 20.11.2013

ALLA PREFETTURA-UTG DI VITERBO  
(Rif.n.7049 del 24.2.2014, n.10060 del 18.3.2014 e 29962 del 13.8.2014)

Con le note in riferimento, codesta Prefettura UTG ha chiesto le valutazioni dello scrivente in merito ad alcune osservazioni formulate da talune associazioni protezionistiche animaliste con riguardo alla circolare di cui all'oggetto.

I rilievi mossi riguardano:

- a) l'affermazione per cui le guardie zoofile nominate con decreto prefettizio ai sensi dell'art.6, comma 2, della legge n.189/2004 non possano esercitare in via automatica anche compiti di vigilanza venatoria in carenza di un apposito atto abilitativo dell'amministrazione provinciale;
- b) la asserita ulteriore conseguenza di tale affermazione per cui, essendo limitati alla materia del maltrattamento degli animali i compiti delle stesse guardie, esse non sarebbero titolari neanche di compiti di vigilanza cosiddetta ambientale, intesa come attività di accertamento di illeciti in materia di inquinamento, discariche abusive, etc..

In ordine alla prima questione, anche a seguito di un ulteriore approfondimento, questo Ufficio ritiene di dover confermare il proprio orientamento, secondo il quale le guardie volontarie nominate con decreto prefettizio, ai sensi dell'art. 6 citato sono abilitate alla vigilanza nei limiti del campo di applicazione della legge n. 189/2004, che riguarda il divieto di maltrattamento degli animali e di loro impiego in combattimenti clandestini o in competizioni non autorizzate, senza fare alcun riferimento alla diversa materia della vigilanza venatoria; ciò a differenza della espressa attribuzione di compiti di vigilanza venatoria operata dall'art. 27, co. 3, della legge n. 157/1992 a favore delle 'guardie zoofile nominate ai sensi di norme di leggi regionali'.

Questo Ufficio ribadisce l'avviso che tali ultime guardie, riconosciute sulla base della legislazione regionale, non coincidono con quelle nominate dal Prefetto a termini della legge statale citata, né il loro regime giuridico può considerarsi il medesimo.

Le guardie regionali, tra l'altro, nello svolgimento dei compiti di vigilanza zoofila ad esse demandati, non rivestono qualità di polizia giudiziaria, non essendo ad esse applicabile la previsione di cui all'art. 6, comma 2, citato, che riconosce dette qualità solo alle guardie nominate dal Prefetto ai sensi di tale norma "nei limiti dei





*Ministero dell'Interno*  
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
UFFICIO PER GLI AFFARI DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE

*compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina*". D'altra parte, come rilevato dalla stessa Corte di Cassazione, la nomina del Prefetto conferisce alle guardie volontarie l'abilitazione ad operare in un campo e con riguardo a specie animali del tutto diversi rispetto alle guardie venatorie<sup>1</sup>.

Tale orientamento risponde non solo ad esigenze di coerenza formale con la lettera delle disposizioni in materia (l'art.27, co.3 l'art.6, co.2, citati), ma anche ad una esigenza di armonia sostanziale con il principio per cui non compete allo Stato la individuazione in concreto dei soggetti cui può essere conferita la qualifica di guardia venatoria volontaria (art.163, co.3, D.Lgs.n.112/1998).

Va ricordato che lo stesso art.27 della L.157/1992, stabilisce (comma 4) che la qualifica di guardia volontaria può essere concessa solo a cittadini in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalle Regioni previo superamento di un apposito esame e all'esito di un corso di formazione organizzato anch'esso a livello locale (v. pure il comma 6), mentre, come già detto, la competenza al riconoscimento della nomina di ciascuna guardia volontaria, prima statale, è stata trasferita alle province.

E' evidente che ove si ritenesse che il decreto prefettizio di nomina di guardie giurate 'zoofile' ex art. 6 della L. n. 189/2004, il quale non prevede la partecipazione ad alcun corso di formazione preliminare alla vigilanza sulla caccia, abilitasse di per sé, in modo automatico, anche alla vigilanza in tale campo, si avrebbe una indebita 'incursione' statale in una materia e in ordine a determinazioni ormai riservate alle Amministrazioni territoriali, abilitando peraltro anche operatori privi della specifica qualificazione professionale specificamente richiesta a livello locale.

Pertanto, ad avviso di questo Ufficio, le guardie volontarie di associazioni operanti sia nel campo della vigilanza zoofila che di quella venatoria, già munite del menzionato decreto prefettizio, possono svolgere anche compiti di vigilanza in materia di caccia non quale effetto automatico di tale provvedimento, bensì a seguito di specifico riconoscimento provinciale, le cui condizioni e modalità non attengono a competenze di questo Ministero.

Analoghe considerazioni valgono per quel che concerne la vigilanza ambientale.

---

<sup>1</sup> Si richiama, in particolare, la sentenza n.23631 dell'11.6.2008 che, in un caso di sequestro di fauna selvatica protetta eseguito da guardie zoofile nominate ai sensi dell'art.6 della legge n.189/2004, ha dichiarato illegittimo il sequestro perché operato da agenti non abilitati ad eseguirlo, distinguendo chiaramente i campi della vigilanza volontaria previsti rispettivamente da quest'ultima legge (il maltrattamento e l'impiego in combattimenti clandestini o in competizioni non autorizzate dei classici animali domestici o di compagnia) e dalla legge n.157/1992 (la tutela della fauna selvatica in relazione all'attività di caccia).



*Ministero dell'Interno*  
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
*UFFICIO PER GLI AFFARI DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE*

Si osserva difatti che non si rinviene nella legislazione statale vigente in materia alcuna norma che preveda il riconoscimento, da parte del Prefetto, di guardie giurate volontarie titolari di generali compiti e poteri di vigilanza ambientale.

Semmai l'art.27, co.2, della richiamata legge quadro sulla caccia n.157/1992 contiene un riferimento alle guardie ecologiche riconosciute da leggi regionali, evidentemente presupponendo una competenza legislativa regionale per quel che riguarda il riconoscimento di guardie destinate alla tutela dell'ambiente, della natura e del paesaggio.

Varie Regioni hanno esercitato siffatta potestà istituendo, con proprie leggi, servizi di vigilanza ecologica sul proprio territorio, stabilendo altresì le procedure e i requisiti richiesti per il riconoscimento delle cosiddette GEV (Guardie Ecologiche Volontarie) nonché i compiti loro assegnati.

Lo stesso art.18, co.5 della L.n.349/1986, citato dall'associazione Accademia Kronos a sostegno della tesi della competenza del Prefetto al riconoscimento di guardie "ambientali", non prevede affatto tale competenza, limitandosi a riconoscere alle associazioni individuate ai sensi dell'art.13 della stessa legge la legittimazione attiva nei giudizi di danno ambientale.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
Castrese De Rosa

/RS/



*Ministero dell'Interno*  
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
UFFICIO PER GLI AFFARI DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE

OGGETTO: Vigilanza venatoria da parte delle guardie particolari giurate zoofile. Quesito posto dall'ENPA.

ALLA PREFETTURA - UTG DI  
(Rif.n.174815/2016/16b/Vol./Area I Quater del 12.10.2016)

N A P O L I

Con la nota sopra distinta, codesta Prefettura ha qui trasmesso un quesito dell'ENPA, che chiede di conoscere se le guardie zoofile volontarie ad essa appartenenti siano ammesse all'esercizio dei compiti di vigilanza venatoria *"senza necessità di un apposito atto di nomina quale guardia giurata venatoria volontaria adottato dall'organo provinciale"*.

Al riguardo si osserva che l'art.37, 3° comma della legge n.157/1992, stabilisce che *"ferme restando le disposizioni che disciplinano l'attività dell'Ente Nazionale per la protezione degli animali, le guardie zoofile volontarie che prestano servizio presso di esso esercitano la vigilanza sull'applicazione della presente legge e delle leggi regionali in materia di caccia a norma dell'art.27, comma 1, lettera b)"*.

Tale ultima norma, che prende in considerazione le associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel C.T.F.V.N. e quelle di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'Ambiente (attualmente Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) va letta in raccordo con il successivo comma 4 del citato art.27, il quale stabilisce che *"la qualifica di guardia volontaria può essere concessa, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, a cittadini in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalle regioni previo superamento di apposito esame (...)"*

Ciò significa, a parere dello scrivente Ufficio, che le guardie zoofile volontarie dell'ENPA, già dotate del decreto di nomina a guardia particolare giurata rilasciato dal





*Ministero dell'Interno*  
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
UFFICIO PER GLI AFFARI DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE

Prefetto, in quanto in possesso dei requisiti soggettivi di moralità richiesti dal TULPS, **non debbano richiedere un ulteriore decreto di nomina alla competente amministrazione provinciale, bensì dotarsi unicamente del menzionato attestato di idoneità rilasciato dalla Regione** quale requisito professionale richiesto per l'esercizio dell'attività di vigilanza venatoria.

Si ritiene che la ratio di tale previsione risieda nell'esigenza che tutte le guardie volontarie venatorie, chiamate a collaborare con gli organi istituzionali preposti al controllo dell'esercizio della caccia e, pertanto, ad intervenire e ad interagire in maniera coordinata con le altre componenti della vigilanza venatoria, siano in possesso di un patrimonio conoscitivo di base comune, verificato dal soggetto pubblico competente (la Regione), comprensivo della specifica disciplina e dell'organizzazione esistenti sul territorio, che, evidentemente, possono essere soggette a periodici aggiornamenti.

Riguardo infine alla richiesta di un parere su quanto previsto in argomento dalla legge regionale della Campania n.12 del 2013 in materia di protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria, si fa presente che l'interpretazione di norme vigenti dell'ordinamento campano rientra nella stretta competenza della struttura regionale, alla quale, pertanto, dovrebbe essere eventualmente sottoposto il quesito in parola.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
Castro De Rosa



[Torna alla pagina precedente](#)

Publicato il 09/11/2016

N. 04653/2016REG.PROV.COLL.  
N. 02479/2016 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso in appello numero di registro generale 2479 del 2016, proposto da:

Lac - Lega per l'Abolizione della Caccia - Sezione Piemonte in persona del legale rappresentante p.t., Bruno Gordanelli, Roberto Piana, Arcangelo Bosco e Mirco Baldi, rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Fenoglio (C.F. FNGNDR69T09A571B) e Alfredo Samengo (C.F. SMNLRD67S26D086O), con domicilio eletto presso l'avvocato Alfredo Samengo in Roma, via Po n. 25/B;

*contro*

*guardia zoofila*

Ministero dell'Interno e U.T.G. - Prefettura di Torino, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

*per la riforma*

della sentenza del Tribunale Amministrativo del Piemonte, Sezione II, n. 01315/2015, resa tra le parti, concernente le competenze delle guardie volontarie zoofile;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell'U.T.G. - Prefettura di Torino;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2016 il consigliere Manfredi Atzeni e uditi per le parti l'avvocato Alfredo Samengo e l'avvocato dello Stato Maria Vittoria Lumetti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso al Tribunale Amministrativo del Piemonte, rubricato al n. 317/2010, L.A.C. – Lega per l'Abolizione della Caccia, Gordanelli Bruno, Piana Roberto, Gagliardi

Marco, Balzano Guerino, Pistone Davide, Bosco Arcangelo, Giorda Eleonora e Baldi Mirco impugnavano i decreti della Prefettura di Torino del 26 novembre 2009 prot. 11118/G e dell'8 giugno 2011 prot. 1579/G, 11186/G, 11316/G, 15616/G, 15808/G, 17443/G, 19649/G, nella parte in cui limitano la competenza delle guardie volontarie zoofile alla vigilanza rivolta ai soli animali d'affezione; deducevano profili diversi di violazione di legge e eccesso di potere, chiedendo l'annullamento dei provvedimenti impugnati, nonché l'accertamento del diritto a essere nominati guardie volontarie zoofile, per il biennio 2009/2011 e per il biennio 2011/2013, con l'attribuzione della funzione di vigilanza per la prevenzione e repressione delle infrazioni previste dai regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico, nei limiti delle leggi nazionali e regionali in materia.

Con la sentenza in epigrafe, n. 1315 in data 14 agosto 2015, il Tribunale Amministrativo del Piemonte, Seconda Sezione, dichiarava improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso, peraltro affermando sinteticamente, in motivazione, la sua infondatezza.

2. Avverso la predetta sentenza Lac - Lega per l'Abolizione della Caccia - Sezione Piemonte in persona del legale rappresentante p.t., Bruno Gordanelli, Roberto Piana, Arcangelo Bosco e Mirco Baldi propongono il ricorso in appello in epigrafe, rubricato al n. 2479/2016, contestando la sentenza di primo e affermando la permanenza dell'interesse alla decisione; ripropongono inoltre le censure già dedotte in primo grado, chiedendo la riforma della sentenza e l'ammissione in rito e l'accoglimento nel merito del ricorso.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Interno e l'U.T.G. - Prefettura di Torino, chiedendo il rigetto dell'appello.

L'appellante ha depositato memoria.

La causa è stata assunta in decisione alla pubblica udienza del 13 ottobre 2016.

3.1. Deve essere rilevato che la copia dell'appello originariamente depositata in giudizio è incompleta.

Peraltro, gli appellanti hanno successivamente depositato copia integrale e comunque l'appello è, sebbene con difficoltà, intellegibile con l'aiuto del ricorso di primo grado.

L'appello deve quindi essere ammesso in rito.

3.2. Le argomentazioni degli appellanti devono essere condivise nella parte in cui contestano la declaratoria dell'improcedibilità del ricorso di primo grado per sopravvenuta carenza di interesse, pronunciata dal primo giudice.

E' vero che, come sottolineato dal primo giudice, il provvedimento impugnato ha esaurito i suoi effetti.

Peraltro, permane l'interesse dei ricorrenti al suo annullamento, in modo che i nuovi atti di esercizio del medesimo potere siano vincolati dal giudicato.

Deve poi essere osservato che - qualora il caso renda evidente la possibilità di successivi esercizi del potere, assoggettati a termine temporale di efficacia - imporre all'opponente di proporre successive impugnazioni, da definire prima del venir meno dell'efficacia di ciascun atto, costituirebbe onere di impossibile adempimento.

Deve quindi essere affermato che qualora, come nel caso di specie, l'atto impugnato abbia nelle more del processo perso effetto, ma l'Amministrazione possa, o meglio debba, provvedere nuovamente, la perdita di efficacia del suddetto atto non comporti la cessazione dell'interesse del ricorrente alla pronuncia del giudice amministrativo.

La sentenza di primo grado deve quindi essere riformata sul punto.

Peraltro, tale pronuncia non rientra fra quelle che ai sensi dell'art. 105 del codice del processo amministrativo impongono la rimessione degli atti al primo giudice, per cui il Collegio deve decidere la controversia nel merito.

3.3. Gli appellanti deducono la loro pretesa, proponendo una azione di accertamento e una azione di impugnazione.

La proposizione in termini di accertamento del diritto della pretesa sostanziale - a far svolgere alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute attività di vigilanza sul rispetto delle norme relative alla protezione di tutti gli animali, non solo quelli di affezione - è inammissibile, in quanto lo svolgimento dell'attività di guardia giurata è assoggettato al potere autorizzatorio dell'Amministrazione.

3.4. L'impugnazione è infondata.

Gli appellanti, ricorrenti in primo grado, sono un'associazione ambientalista e suoi associati e impugnano "*in parte qua*" i decreti con i quali il Prefetto di Torino, nel rinnovare le nomine di questi ultimi a guardia volontaria zoofila, ne ha limitato

l'applicazione alla vigilanza sui soli animali d'affezione.

I ricorrenti contestano la lettura seguita dall'Amministrazione nell'interpretare l'art. 6, secondo comma, della legge 20 luglio 2004, n. 189, ai sensi del quale *“la vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute”*.

Essi sostengono che l'interpretazione limitatrice della loro possibilità di azione contrasta con l'art. 5 del d.P.R. 31 marzo 1979, n. 6, ai sensi del quale, *“fermi rimanendo la qualifica di guardie giurate, le guardie zoofile aventi la qualifica di agenti di pubblica sicurezza perdono tale ultima qualifica e potranno essere utilizzate a titolo volontario e gratuito dai comuni singoli o associati e comunità montane per la prevenzione e repressione delle infrazioni dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico”*.

Gli appellanti rilevano inoltre che la norma ha avuto differenti applicazioni presso altri Uffici territoriali del Governo del Piemonte. Quest'ultima osservazione è sicuramente irrilevante.

Nella specie si discute dell'applicazione necessaria di norme di legge, non dell'esercizio di facoltà discrezionali, che può essere diverso nelle singole realtà locali. Di conseguenza, oggetto del presente giudizio è la corretta interpretazione dell'art. 6, secondo comma, della legge 20 luglio 2004, n. 189, individuata la quale non rileva il fatto che alcune amministrazioni abbiano, sbagliando, eventualmente seguito interpretazioni differenti.

Osserva il Collegio che la norma è, in realtà, univoca, nell'affermare che le guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute partecipano alla vigilanza sul rispetto della stessa legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali con riguardo agli animali di affezione, e la precisazione "*con riguardo agli animali di affezione*" esclude la partecipazione degli stessi soggetti alle suddette attività.

Diversamente opinando, infatti, l'inciso non avrebbe alcun senso.

Negli stessi termini si sono espressi questo Consiglio di Stato, Sezione III, con la sentenza 23 giugno 2016, n. 3329, nonché la Cassazione Penale, Sezione Prima, 10 luglio 2008, n. 34510.

E' vero che l'art. 5 del d.P.R. 31 marzo 1979, n. 6, ammette le guardie zoofile alla partecipazione a programmi di amministrazioni, ma l'osservazione conferma quanto fino a ora esposto, atteso che ammette i soggetti in questione a partecipare a programmi gestiti da enti pubblici, ma non li ammette ad attività autonoma di vigilanza.

Gli appellanti sostengono infine che il provvedimento impugnato contrasta con l'art. 41, quarto comma, della legge regionale del Piemonte 6 agosto 2009, n. 22, il quale, nel modificare l'art. 15 della legge regionale 26 luglio 1993, n. 34, al quarto comma ha disposto che *“la vigilanza sull'osservanza della presente legge e delle altre leggi in materia di tutela ed identificazione degli animali, con l'accertamento delle violazioni relative è affidata: - (omissis) -*

*e) alle guardie zoofile ed alle guardie ecologiche che, nell'ambito dei programmi di controllo disposti dall'autorità nazionale o dagli enti locali, esercitano le funzioni*

*previste dall'articolo 6 della legge 189/2004.”*

La norma, infatti, conferma quanto si è fino a ora argomentato circa la possibilità che le guardie zoofile collaborino con le amministrazioni, ma non le ammette affatto a svolgere attività generalizzata di tutela a favore di specie diverse da quelle inquadrabili come animali d'affezione.

4. In conclusione, l'impugnazione proposta si appalesa infondata, e deve essere respinta. Le spese del giudizio devono essere integralmente compensate, in ragione della parziale novità delle questioni trattate.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello n. 2479/2016, come in epigrafe proposto, in riforma della sentenza gravata respinge il ricorso di primo grado.

Compensa integralmente le spese e gli onorari del giudizio fra le parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Manfredo Atzeni, Consigliere,

Estensore

Massimiliano Noccelli, Consigliere

Stefania Santoleri, Consigliere

Raffaello Sestini, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**Manfredo Atzeni**

**IL PRESIDENTE**

**Luigi Maruotti**

**IL SEGRETARIO**

© 2014 - [giustizia-amministrativa.it](http://giustizia-amministrativa.it)

[Informativa privacy](#) [Regole di accesso](#)

[Accessibilità](#) [Mappa del sito](#)

[Guida al sito](#)

[Condizioni di utilizzo](#)